



Roma, 21 maggio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0192

Oggetto: Esenzione IVA Art. 124 D.L. 34/2020 - fino al 31/12/2020 delle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale

Come già comunicato con precedenti circolari sull'argomento e nell'esclusivo intento di fare un riepilogo delle disposizioni contenute all'art. 124 del DL "Rilancio" si comunica che sul [Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020](#) è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia; nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il suddetto provvedimento è entrato in vigore il 19/05/2020.

In particolare si segnala l'art. 124:

Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 4 Si conferma pertanto che, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 - per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sopra citati è stata stabilita l'esenzione dall'IVA, fatta salva la detrazione dell'imposta pagata sui precedenti acquisti degli stessi.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



Si conferma pertanto che, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sopra citati è stata stabilita l'esenzione dall'IVA, fatta salva la detrazione dell'imposta pagata sui precedenti acquisti degli stessi.


IMPORTANTE: Le mascherine chirurgiche dovranno essere vendute al pubblico al prezzo di euro 0,50 esente IVA.

Riepilogando

Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i seguenti beni diventano esenti da IVA (e pertanto dovranno essere venduti in esenzione)

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe
- peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le Aliquote IVA saranno così applicate:



Importante: Le mascherine non rientranti nelle categorie sopra descritte, ovvero le mascherine che non siano chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 (c.d. mascherine di comunità), mantengono IVA 22%.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali
Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali